

Bando-tipo n.1/2017

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

CIG 8647027869

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1228 del 22 novembre 2017

Sommario

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 Documenti di gara	3
2.2 Chiarimenti	5
2.3 Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1 Durata	6
4.2 OPZIONI E RINNOVI	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	11
7.4 BIS INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	12
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO "A – Documentazione.zip"	22
CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO "B – Offerta tecnica.zip"	23
CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO "C – Offerta economica.zip"	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	27
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	28
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
14.3.2. Documentazione a corredo	35
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	38
15.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	38
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	40
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	44
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO	46
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	48
17.4. Metodo per il calcolo dei punteggi	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA CARTELLA ELETTRONICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	49
20. APERTURA DELLE CARTELLE ELETTRONICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	50
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	52
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
23. CLAUSOLA SOCIALE	54
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	55
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELLA SGDS MULTISERVIZI PER ANNI DUE.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. **AP_2021022501 del 25/02/2021**, questa Società ha stabilito di avvalersi dei servizi di un'agenzia interinale per la fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Essendo il decreto a contrarre adottato nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la SGDS intende avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica, come da manuale di criptazione delle offerte da trasmettere all'indirizzo pec: garaagi@pec.sangiorgioservizi.it, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005, dettagliatamente descritta nel seguito e nel manuale pubblicato allegato alla presente procedura sul profilo del Committente.

Il luogo di svolgimento dei servizi di prestazione manodopera sono i locali e gli spazi pubblici del Comune di Porto San Giorgio [codice NUTS..ITE34]

CIG 8647027869

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Andrea Palmieri *tel.* 0734/671915; *e-mail* amministrazione.ambiente@sangiorgioservizi.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documenti ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15, del Codice:
 - Relazione tecnico illustrativa – stima dei costi – tabella punteggi;
 - Capitolato Tecnico;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione;

- 5) MODELLO dichiarazioni concordato preventivo;
- 6) MODELLO per avvalimento per impresa ausiliaria;
- 7) MODELLO per dichiarazioni ulteriori (per punti 14.3.1 e 14.3.3 del disciplinare di gara);
- 8) MODELLO offerta tecnica criteri quantitativi e tabellari;
- 9) Modello offerta economica;

Si allegano, inoltre, per una migliore comprensione delle regole tecniche e amministrative di gara, i seguenti documenti:

- a. Codice di comportamento:

<http://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/disposizioni-generalis> ;

- b. Codice Etico.

Pur non sussistendo, in considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter del predetto decreto, la SGDS ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, contenente una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza.

Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del relativo DUVRI con la quantificazione dei conseguenti costi che, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico aggiudicatario, integrerà i singoli contratti attuativi. Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e nelle pagine relative.

Ai sensi dell'art. 74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Il rilascio di eventuali copie su carta sarà gestito previa corresponsione di quanto dovuto a titolo di rimborso spese.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo amministrazione.ambiente@sangiorgioservizi.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo garaagi@pec.sangiorgioservizi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

NOTA BENE:

Le prestazioni saranno in concreto determinate dagli Ordinativi di fornitura, e dalle richieste, secondo le modalità disciplinate dal Capitolato tecnico.

Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la SGDS nei confronti dell'aggiudicatario.

L'importo totale stimato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Il servizio è finanziato con fondi propri.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 800.000,00** (€ 747.663,00 per la manodopera) calcolati sulla base della quota di ore di manodopera stimata in n. **39.512 ore**,

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

Il servizio di agenzia interinale è eseguito con le forme previste per gli accordi quadri, per la durata stimata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad 800.000,00. al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

□ ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

□ ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

□ ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

□ le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.

All'interno del lotto è fatto divieto ai sensi dell'art.48 comma 7 del D.Lgs 50/2016:

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; in caso di violazione sono esclusi dalla gara;

alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di uno specifico “Codice Etico in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto a pena di esclusione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs. 276/2003 ed iscrizione all’Albo Ministeriale di cui all’art. 4 del D.lgs. 276/2003 (di cui l’aggiudicatario produce certificato o riporta l’indicazione di tutti gli estremi contenuti nel certificato). Per le imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea è necessario il possesso di equivalenti iscrizioni e/o autorizzazioni valide, con l’indicazione specifica degli estremi dei termini di validità delle stesse.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Realizzazione di un fatturato globale medio annuo, relativo a tutte le attività svolte dall’operatore economico e non solo a quella specifica attinente al settore oggetto della procedura,

complessivamente pari, per gli ultimi tre esercizi finanziari considerati (2018- 2019-2020), non inferiore a: € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) Iva esclusa,

Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall'art. 83, comma 5, del Codice, in quanto costituisce un indicatore idoneo dell'esperienza comprovata e continuativa nel settore. Il suo dimensionamento garantisce l'apertura al mercato delle PMI.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio due o più contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato erogati a favore delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 del valore non inferiore a:

- Lotto: Euro 100.000 IVA esclusa.

N.B.

- Non possono essere prodotti contratti di valore inferiore a € 5.000,00

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione;

ovvero

- copia, dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate.

e) essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI ISO 9001, per le attività oggetto d'appalto, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di idoneità di cui al punto 7.2. lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito di idoneità di cui al punto 7.3. lett. d)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il **requisito di cui al punto 7.3 lett. e)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da tutte le imprese individuate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate che eseguono la prestazione principale;

□ per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.4 BIS INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. la stessa impresa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).

Per tale motivo, deve dichiarare:

- i. di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ii. che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:

a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:

1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;

2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento);

3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

4) nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. È ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria

(tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015 **E PER TALE DICHIARAZIONE NON E' PREVISTO UN APPOSITO MODELLO PUBBLICATO DALLA S.A.**);

2. **DGUE**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);

3. **dichiarazione sostitutiva (COMPILARE MODELLO PER AVVALIMENTO PER IMPRESA AUSILIARIA PREDISPOSTO DALLA S.A.)** con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).

4. **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

5. **PASSOE dell'ausiliaria.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, a pena di esclusione, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Rapporto con il subappalto

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari all' 1%** dell'importo totale di ciascun lotto cui si intende partecipare e precisamente di importo pari a quanto riportato nella tabella sottostante, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto	Importo complessivo	Importo cauzione <i>(riducibile secondo le misure e le modalità di</i>
1	800.000,00 €	8.000,00 €

Nel caso di partecipazione a più lotti, l'Operatore economico può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi;

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- i. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ii. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- iii. http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-egittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- iv. http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, e pertanto intestata a: **SGDS Multiservizi srl**;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);
- avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
 - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 06.03.2019, già in vigore dal 01 gennaio 2019; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi,

calcolati sul valore Massimo stimato, descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo lotto	Importo contributo ANAC
1		800.000,00	80,00 €

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il Sistema.

Presentazione delle offerte: la documentazione amministrativa e la documentazione relativa all'offerta economica dovranno essere presentate in formato digitale mediante UNICA PEC, entro le **ore 13:00 del giorno 12/04/2021** al seguente indirizzo:

garaagi@pec.sangiorgioservizi.it

A pena di esclusione l'oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: **"Gara per il servizio di agenzia interinale - CIG 8647027869 Gara del 12/04/2021 ore 13:00"**.

Nel corpo della pec indicare ragione sociale, indirizzo completo, codice fiscale del concorrente e tutti i riferimenti, nonché tutti i concorrenti associati in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

La pec dovrà contenere in allegato solo 3 (tre) file in formato “.zip” denominati come di seguito indicato, complessivamente di peso inferiore a 20 MB:

- 1. “A - Documentazione.zip”**
- 2. “B – offerta tecnica.zip”**
- 3. “C – Offerta economica.zip”**

I plichi (file) sopra richiamati dovranno essere criptati mediante chiavi alfanumeriche di almeno 10 caratteri; le chiavi alfanumeriche dovranno essere distinte e diverse per ognuno dei plichi e, a pena di esclusione, non dovranno essere allegate né rese note con la pec di invio dell’offerta.

- 1. La chiave alfanumerica relativa al plico denominato “A – Documentazione.zip” dovrà essere inviata nei termini previsti dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, mentre la chiave alfanumerica relativa al plico “B – offerta tecnica.zip” e “C-Offerta Economica.zip” dovrà essere inviata su richiesta della Stazione Appaltante che sarà trasmessa agli operatori economici a mezzo pec.**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e per il rispetto del termine di invio della documentazione fanno fede la data e l’ora di ricezione della pec.

Non potrà essere imputabile alla stazione appaltante il mancato recapito, o il recapito oltre il termine fissato, dell’offerta. Sarà cura dell’operatore economico partecipante assicurarsi dell’effettiva consegna della pec, ai fini dell’ammissione alla gara faranno fede solamente la data e l’orario riportati sulla ricevuta di avvenuta consegna della pec.

Tutte le spese ed incombenti fiscali inerenti il contratto d’appalto e la fase esecutiva sono a carico dell’aggiudicatario, inoltre dovuta dall’aggiudicatario, la somma di circa **€ 450,00** come rimborso per le spese di pubblicazione del bando e dell’esito ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L’accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell’ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema pec esonerano SGDS ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è SGDS la stessa si avvale, del supporto tecnico del fornitore dell'indirizzo pec incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La applicazione è di proprietà della SGDS ed in esercizio sui sistemi e nei locali della SGDS stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, SGDS invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al capitolo "Informazioni generali" del presente atto.

Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema, attraverso la PEC si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, SDGS segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, SGDS e il Gestore del sistema pec non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito del profilo del Committente, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla SGDS sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Invio dell'offerta

Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "**Guida per la presentazione di un'offerta telematica**" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Modalità di presentazione dell'offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO "A – Documentazione.zip"

Nella busta informatica relativa alla documentazione amministrativa devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti: **esattamente numerati e nominati come ai seguenti punti di cui ai successivi capitoli.**

Il concorrente è tenuto a presentare apposita istanza di ammissione alla gara e ogni altro documento, **utilizzando preferibilmente il fac simile MODELLO messo a disposizione, allegato al disciplinare).**

CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “B – Offerta tecnica.zip”

Nella busta informatica relativa alla documentazione dell'offerta devono essere contenuti, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti: **esattamente numerati e nominati come ai seguenti punti di cui ai successivi capitoli**.

Il concorrente è tenuto a presentare apposita istanza di ammissione alla gara e ogni altro documento, utilizzando preferibilmente il fac simile **MODELLO messo a disposizione, allegato al disciplinare**).

CONTENUTI DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “C – Offerta economica.zip”

Nella busta informatica relativa alla documentazione dell'offerta economica devono essere contenuti, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti: **esattamente numerati e nominati come i seguenti punti di cui ai successivi capitoli**.

Il concorrente è tenuto a presentare apposita istanza di ammissione alla gara e ogni altro documento, utilizzando preferibilmente il fac simile **MODELLO messo a disposizione, allegato al disciplinare**).

MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “A – Documentazione.zip”

Il plico informatico dovrà contenere tutti i modelli relativi alla documentazione amministrativa sopra indicati, opportunamente sottoscritti, che dovranno essere raccolti in un unico file con formato “.zip” denominato **“A – Documentazione.zip”**.

Il suddetto file dovrà essere criptato tramite l'utilizzo del software di criptazione “Encrypto” scaricabile gratuitamente sul sito del produttore sia per sistema operativo Windows che Mac, <https://macpaw.com/encrypto>.

È obbligatorio l'utilizzo del software “Encrypto” al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'apertura delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure.

Sul sito di SGDS Multiservizi, nella pagina riguardante la gara, oltre agli altri documenti, è disponibile un manuale operativo per la criptazione dei plichi.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La chiave di decriptazione dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfanumerici (lettere e/o cifre).

La stessa dovrà essere inviata con separata pec alla stazione appaltante dalle ore 09:30 alle ore 10:30 del giorno 13/04/2021 (seduta di gara, a pena di esclusione).

MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO DENOMINATO “B – Offerta tecnica.zip” e “C – Offerta economica.zip”

Ciascun plico informatico, a **pena di inammissibilità dell'offerta**, dovrà contenere il Modello Allegato Offerta Tecnica ed Economica relativo all'offerta economica che dovrà essere compattato

in un file con formato “.zip” denominato rispettivamente “**B – Offerta tecnica.zip**” e “**C – Offerta economica.zip**”.

Il suddetto file dovrà essere criptato tramite l'utilizzo del software di criptazione “Encrypto” scaricabile gratuitamente sul sito del produttore sia per sistema operativo Windows che Mac, <https://macpaw.com/encrypto>.

È obbligatorio l'utilizzo del software “Encrypto” al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'apertura delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure.

FARE MOLTA ATTENZIONE: La chiave di decriptazione dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfanumerici (lettere e/o cifre).

La stessa dovrà essere inviata con separata pec su richiesta di SGDS Multiservizi srl nel termine che verrà successivamente indicato a mezzo pec con apposita comunicazione contenente anche l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte tecniche ed economiche. Decorso il termine fissato senza riscontro da parte del Concorrente l'offerta si riterrà non pervenuta e pertanto non ammessa.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra **devono essere redatte in lingua italiana**, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre **deve essere in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9 ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

□ copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE scaricabile dal sito internet:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, dal 18 Aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, pertanto la stazione appaltante accetterà soltanto i DGUE presentati su supporto informatico.

Tale modalità di produzione documentale richiede che il DGUE sia presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato pdf registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il Concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della Convenzione.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al D.L. 32/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, *lett. a, b, b.bis*, comma 3, comma 4, comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10 bis del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;**
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.**
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.**
- d. Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

in caso di impresa individuale = titolare o direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;

altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,

di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione "socio di maggioranza", si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

I. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;

II. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

III. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto II. per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello DGUE dovrà essere sottoscritto:

a. in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;

b. in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;

c. in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

d. in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente, che di quella ausiliaria.

e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 aprile 2009, n.33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE va comunque compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174) anche in relazione alla specifica ipotesi sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti dagli atti di gara.

In materia di DGUE, la SGDS si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del 8 novembre 2017 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC").

Ulteriori precisazioni

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere acquisito sulla piattaforma telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere

prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

SGDS si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base del modello denominato "**MODELLO PER DICHIARAZIONI ULTERIORI**" con le quali, tra l'altro:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui di all'art. 80, comma 1, *lett.a, b, b. bis*, comma 3, comma 4 (**ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate**, *ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020*), comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10 bis del Codice;
2. dichiara di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000 (Il predetto comma è stato aggiunto dall'art. 264, comma 2, lett. a) della Legge n.77 del 2020 "liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19", il quale prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci, riscontrate a seguito di controlli a campione, le amministrazioni dispongono nei confronti dell'operatore economico la revoca del beneficio erogato e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza).
3. **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;**

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6. accetta il patto di integrità di cui alla DGR Marche n.30 del 22.01.2018 da cui discende l'applicazione del suddetto patto allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/disposizioni-generalis> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

9. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

10. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante al lotto eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SGDS a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SGDS a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente

motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 15.1, "Segreti tecnici e commerciali", del presente disciplinare;

13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento CE (27 Aprile 2016 n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento CE.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 Marzo 1942 n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria (il presente documento non è richiesto a pena di esclusione: tuttavia la mancata presentazione originerà su richiesta della S.A la registrazione a sistema da parte del O.E. partecipante);
- Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Codice Etico sottoscritto per accettazione e conferma.** Il concorrente deve inviare il Codice Etico di cui alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla SGDS. Qualora il

concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) il documento va caricato/firmato congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato;

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La cartella “B -nome ditta – gara agenzia interinale – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti sottoforma di file:

- Relazione tecnica dei servizi erogati che contenga una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, ogni elemento utile a consentire alla commissione di gara di valutarne la proposta (punti 5 e 6 della tabella punteggi di cui all'art. 17.1)
- Schema di offerta tecnica secondo il modello allegato per le valutazioni dei punti 1-2-3-4 della tabella punteggi di cui all'art. 17.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La Relazione tecnica dei servizi offerti, dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l'ordine dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

La Relazione dovrà essere contenuta entro 20 facciate, foglio A4 (è escluso dal computo delle 20 facciate le copertine, l'indice riepilogativo e l'eventuale certificazione di qualità che, qualora posseduta deve essere inserita in copia conforme all'originale), con carattere Times New Roman – corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili. La relazione deve riportare una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.

Si invitano i concorrenti a:

evidenziare i collegamenti tra quanto contenuto in offerta tecnica ed i criteri e i sub- criteri di valutazione riportati alla tabella del paragrafo 17.1. del presente Disciplinare.

La relazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A, deve essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai diversi criteri di valutazione e tutti gli ulteriori documenti ivi menzionati.

La busta “B – Offerta tecnica” contiene inoltre, a pena di esclusione, lo “Schema offerta tecnica criteri quantitativi e tabellari” (Modello allegato, per la compilazione dei criteri quantitativi e tabellari indicati al successivo paragrafo 17.1);

15.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

1. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

2. In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali **non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti** e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Operatore.

3. **Il concorrente deve quindi allegare nel Portale una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione Busta Tecnica**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;**
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

4. **Il concorrente deve allegare, qualora presenti i segreti di cui al comma precedente, nel Portale anche una copia della relazione tecnica (di cui al paragrafo 15) adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, firmata digitalmente e denominata "Relazione tecnica oscurata".**

5. La SGDS si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.

6. La SGDS si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

7. Si precisa che la SGDS non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta Tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma (allegando la relativa procura nella busta Amministrativa).

Nel caso di concorrenti associati l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di cui al punto 14.1 del presente Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La cartella “C – nome ditta – gara agenzia interinale - Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello offerta economica allegato al presente disciplinare di gara con indicati:

- mediante la formulazione di un’offerta prezzo di maggiorazione oraria, “cosiddetto “Moltiplicatore” che moltiplicata per le ore 39.512 stimate, risulti inferiore al valore massimo di spettanza pari ad € 52.337 (7% dell’importo dell’appalto) I.V.A. esclusi.

La graduatoria sarà stilata ponendo al vertice le offerte con la minor maggiorazione oraria (moltiplicatore più basso).

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare”.

Il Moltiplicatore unico deve recare un numero di cifre decimali dopo la virgola non superiore a quattro; in caso contrario saranno considerate esclusivamente le prime quattro cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il Moltiplicatore unico proposto dovrà essere il medesimo per tutte le categorie oggetto del servizio, nonché valido per l’intero periodo contrattuale e rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto.

Le voci che compongono la tariffa oraria lorda di ciascuna categoria di inquadramento del personale non dirigenziale, risultante dall’applicazione del divisore 156 alla retribuzione lorda mensile, sono le seguenti:

- a. Stipendio tabellare b. XIII mensilità – XIV mensilità ove prevista
- c. Indennità di vacanza contrattuale
- d. IND.ART.70 SEPTIES PERS.CAT.A/B CCNL2018
- e. Elemento perequativo CCNL 2016-2018
- f. Indennità di comparto ART.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

Gli importi omnicomprensivi della tariffa oraria lorda sono riportati nel Capitolato di appalto art. 5.

Il moltiplicatore unico deve, pertanto, contenere tutte le rimanenti voci non espressamente indicate nella tariffa oraria, e, in particolare:

- formazione (Fondo formatemp);
- Ente bilaterale per il lavoro temporaneo;
- oneri contributivi assistenziali e previdenziali;

- tasso assicurativo INAIL, (detto tasso puo essere soggetto a variazione annuale)
- ferie;
- festività soppresse;
- trattamento di fine rapporto;
- diritti sindacali;
- contributi ASPI;
- ricerca e selezione del personale;
- sostituzione del personale;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro o dei vigenti Contratti collettivi regionali di lavoro del personale non dirigente, in quanto applicabili;
- oneri finanziari;
- costi generali;
- costi di gestione amministrativa;
- utile d'impresa.

Il moltiplicatore unico deve essere espresso con valore maggiore di 1.

Il concorrente viene **ESCLUSO** se l'offerta economica:

- non contiene l'indicazione anche solo di uno degli elementi che compongono il totale prezzo orario offerto o qualora anche solo una delle singole voci di prezzo non sia validamente espressa;
- non contiene il moltiplicatore unico o qualora il moltiplicatore unico non sia validamente espresso.

L'offerta economica deve inoltre contenere:

- 1) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 2) **La stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. All'offerta economica deve inoltre **essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera**. In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata;
- 3) **Indicazione dei contratti collettivi che si intendono applicare al personale addetto all'esecuzione dei servizi per cui si presenta offerta.**
- 4) **Un documento contenente i giustificativi dell'offerta economica**, indicando specificatamente le seguenti componenti del prezzo offerto:

- Spese generali d'azienda;
- Costi di approvvigionamento (attrezzature, macchinari...);
- Costi ammortamento per le attrezzature;
- Costi per prodotti e materiale di consumo;
- Costi degli oneri per la sicurezza;
- Costi per i sistemi informativi a supporto del servizio;
- Altro (specificando qualsiasi ulteriore voce di spesa che abbia influito sul valore dell'offerta economica);
- Utile d'impresa al netto di oneri e tasse.

N.B: I costi della manodopera, i costi aziendali e i giustificativi dell'offerta economica vanno indicati in termini assoluti in relazione al Valore massimo stimato.

Si precisa che:

- I prezzi offerti dovranno essere espressi, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- I prezzi unitari offerti non possono essere pari a 0 (zero);
- I prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi, anche di quelli migliorativi, se dichiarati in sede di offerta tecnica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Il concorrente dovrà, quindi, inviare e fare pervenire a SGDS l'Offerta economica, nei termini e con le modalità descritte dal presente atto e a pena di esclusione, secondo le disposizioni di seguito indicate.

L'Offerta economica deve essere caricata/cryptata mediante le modalità indicate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla stazione appaltante disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;

- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà il prezzo più conveniente per l'Amministrazione come previsto dall'art. 72 del R.D. 827/24 e s.m.i..

Si precisa che il mancato utilizzo dei MODELLI predisposti dalla SGDS per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni **si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.**

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della Convenzione.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula della Convenzione o, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

L'analisi delle offerte seguirà il seguente iter procedurale:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. riparametrazione dei singoli punteggi e successiva esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento;

3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta sotto forma di relazione in formato.pdf e sottoscritta secondo le modalità prescritte negli atti di gara. Essa dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi come declinati dai Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica.

L'offerta tecnica, quindi, consiste in una relazione tecnica contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati nella sezione dello stesso Fac-simile offerta tecnica.

All'offerta tecnica vanno allegati i seguenti documenti (in caso di mancata allegazione sarà attribuito punteggio pari a zero in relazione al criterio di riferimento):

Certificazioni di qualità e certificazioni ambientali in copia conforme.

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice in contrasto, peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico sub-criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.

In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'offerta tecnica deve consistere in una relazione per un totale di massimo 5 pagine compilate fronte e retro (20 fogli a video), secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la griglia di valutazione di cui alla Tabella di valutazione offerta tecnica - Allegato 3 - , alla quale vanno allegati i documenti più sopra elencati ed indicati nello stesso Allegato 3. Tali allegati non sono considerati nel computo delle 10 facciate.

In caso di RTI o consorzio devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, anche in percentuale.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
	Esperienza dell'operatore con la P.A. o Aziende a partecipazione pubblica negli ultimi 3 anni, di	1.1	L'aver stipulato 2 contratti (oltre il contratto previsto come criterio di ammissione, v. 7.3 a)		5

1	somministrazione di personale nei settori diversi di cui al presente capitolato - Criterio tabellare fino ad un massimo di 15 punti	1.2	L'aver stipulato tra i 3 e i 5 contratti (oltre il contratto previsto come criterio di ammissione, v. 7.3 a)		10
		1.3	L'aver stipulato oltre 5 contratti (oltre il contratto previsto come criterio di ammissione, v. 7.3 a)		15
2	Esperienza dell'operatore con la P.A. o Aziende a partecipazione pubblica negli ultimi 3 anni, di somministrazione di personale nei settori specifici (minimo un settore) del presente appalto. Criterio tabellare fino ad un massimo di 15 punti	2.1	L'aver stipulato fino a 3 contratti (oltre il contratto previsto come criterio di ammissione, v. 7.3 a)		10
		2.2	L'aver stipulato più di 3 contratti (oltre il contratto previsto come criterio di ammissione, v. 7.3 a)		15
3	Sistema di qualità Possesso di certificazione della responsabilità sociale d'impresa ai sensi della norma SA8000:2014	3.1	Autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Possesso di certificazione della responsabilità sociale d'impresa ai sensi della norma SA8000:2014 in corso di validità, per attività inerenti l'oggetto della gara, rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata, per ottenere l'attribuzione del punteggio, ciascun operatore economico associato deve essere in possesso della relativa certificazione.		5
4	Presenza nel territorio della sede o filiale della ditta partecipante, o intenzione di aprirne una entro 30gg in caso di aggiudicazione, finalizzata ad una migliore gestione del reclutamento e formazione del personale presente in zona.	4.1	Avere una sede o filiale, o intenzione ad aprirne una nel raggio di 20 km dalla sede della stazione appaltante.		5
		4.2	Avere una sede o filiale, o intenzione ad aprirne una nel raggio di 40 km dalla sede della stazione appaltante		1
		4.3	Avere una sede o filiale, o intenzione ad aprirne una oltre il raggio di 40 km dalla sede della stazione appaltante		0

5	Assistenza e supporto tecnico all'attività di rendicontazione e monitoraggio dell'Amministrazione 15 punti	5.1	Soluzioni con cui l'offerente intende supportare l'attività specifica dell'amministrazione nei confronti degli organismi di controllo	15	
6	Flessibilità organizzativa nella gestione delle emergenze o di superamento criticità 15 punti	5.1	Soluzioni per la gestione delle emergenze quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolare dell'Amministrazione e dei lavoratori.	15	
	Sub totali			30	40
	Totali			70	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40 punti**. Dopo la **riparametrazione** del punteggio tecnico, il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione di un coefficiente preliminare definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari utilizzando il "confronto a coppie", sulla base dei seguenti criteri di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

Livello di preferenza	Grado di preferenza
Massima	6
Grande	5
Media	4
Piccola	3
Minima	2
Parità	1

Il **confronto a coppie** avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, sulla base dei parametri più sopra evidenziati. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6.

Nel caso in cui le offerte pervenute siano inferiori a 3 (tre), per la determinazione del coefficiente **Cai** variabile da 0 (zero) a 1 (uno), la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

Coefficiente assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata $Pt(a)$, sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n (W_i * V(a)_i)$$

$Pt(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

W_i = peso previsto per criterio (i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);

n= numero totale dei criteri

\sum = sommatoria

Si precisa che per i criteri di natura qualitativa (D), i singoli coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,60
Sufficiente	Fino a 0,40
Mediocre	Fino a 0,20
Inadeguato	0

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se $V(\max)_i > 0$
- se $V(\max)_i = 0$ $V(a)_i = 0$ dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;
 $V(\max)_i$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V(a)_i$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling. I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio $V(a)_i$ vengono poi moltiplicati per i relativi sub- punteggi W_i .

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere formulata con un coefficiente moltiplicatore numerico fino a 4 cifre decimali, maggiore di 1 (uno), la cui applicazione per le ore stimate di manodopera determinerà l'incidenza del servizio rispetto all'importo soggetto a ribasso pari al mark-up fissato nella percentuale massima del 7% iva esclusa.

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà la quota di intermediazione più bassa, mediante offerta del c.d. moltiplicatore in misura inferiore rispetto agli altri concorrenti (il moltiplicatore dovrà comunque essere maggiore di 1,00).

Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente minore determinato secondo la seguente formula ad interpolazione lineare:

$$P_i = M_o/M_i \times 30$$

dove:

M_o = moltiplicatore dell'offerta più bassa

M_i = moltiplicatore dell'offerta del concorrente i -esimo considerata

P_i = punteggio attribuito all'offerta del concorrente i -esimo.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE OFFERTO:

- moltiplicatore offerto = 1,8500 corrispondente (1 numero intero) alla tariffa oraria variabile a seconda della mansione e livello + 0,8500 euro di maggiorazione oraria uguale per ogni tariffa oraria.

- calcolo della maggiorazione sulla somma delle ore stimate n. 39.512 X € 0,8500 = € 33.585,20.

Calcolo dell'importo offerto rispetto a quello posto a base d'asta di € 52.337,00:

$52.337,00 - 33.585,20 = € 18.751,80$ rispondente quindi ad un ribasso del 35,8289%.

17.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe): $PTOT = Pt + Pe$ dove: Pt = somma dei punti tecnici; Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a

n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Propedeuticamente all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, può specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando. È vietato alla commissione giudicatrice enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l'alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare. È invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e della loro valorizzazione. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 60 giorni.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA CARTELLA ELETTRONICA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **13 Aprile 2021 alle ore 9.30** presso la sede di Via V. Veneto, 5 a Porto San Giorgio e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In relazione al numero di partecipanti e alle regole di accesso di cui alla normazione sanitaria saranno comunicate ai concorrenti ammessi a partecipare le modalità di accesso ulteriori all'indossare la mascherina.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno un giorno (24 ore) prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *PEC* almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo arrivo delle offerte inviate dai concorrenti ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità: ogni documento pervenuto deve essere criptato in fase di redazione, e la password di accesso deve essere comunicata alla stazione appaltante soltanto dietro espressa richiesta di quest'ultima, come meglio specificato nel manuale d'uso della procedura di gara elettronica.

La Commissione di Gara, alla data e ora stabilite, procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti: i documenti, le Offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi, previo invio della chiave di decriptazione, come indicato del presente Disciplinare. La chiave dovrà essere composta, a pena di esclusione, come previsto dal "Manuale operativo" già menzionato ed essere inviata con separata pec su richiesta di SGDS nel termine che verrà successivamente indicato a mezzo pec con apposita comunicazione contenente anche l'indicazione della data e dell'orario della seduta di apertura delle offerte economiche.

L'invio della chiave per l'apertura delle buste "A – Documenti" delle offerte pervenute sarà data notizia solo sul profilo del committente unitamente al Bando. E' onere del concorrente presidiare il portale web.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. APERTURA DELLE CARTELLE ELETTRONICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. In caso di celere svolgimento delle operazioni del seggio di gara previste per il giorno **13/04/2021** la stazione appaltante si riserva di procedere senza sosta nello stesso giorno con la commissione giudicatrice alle operazioni di apertura della cartella elettronica "B".

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto "metodo di calcolo punteggi".

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto "aggiudicazione dell'appalto e contratto".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al *RUP*, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 879, in caso di offerte valide ed ammesse pari o inferiori a due la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'annullamento della procedura.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è **pari a € 450,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali in caso di registrazione, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE

In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n.50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

L'esecutore subentra ad un altro appaltatore.

L'esecutore – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) – assume l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. L'esecutore ha, cioè, l'obbligo di assunzione del personale già operante presso gli appaltatori uscenti, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest'ultima.

Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi.

Ai sensi dell'art. 29 della L.276/2003 e smi ("Legge Biagi") l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda.

Il committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Impresa osservi le prescrizioni suddette.

L'esecutore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore

merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, e dei corrispettivi contratti territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e senza possibilità di deroghe, applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Nel caso in cui l'esecutore fosse un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente articolo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; l'impresa mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti.

In caso di consorzi di cui all'art. art. 45, comma 1, lett. b) o c) del D. Lgs. 50/2016 il consorzio è solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle consorziate esecutrici.

L'esecutore si impegna ad attivare un confronto preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente atto.

Il committente verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'esecutore.

Qualora l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Per quanto non espressamente previsto e a fini interpretativi della presente clausola sociale si rinvia all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida 13 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019.

24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro competente in relazione alla sede del committente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidamento comporta la assunzione del ruolo di responsabile del trattamento, previa valutazione da parte della stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679).